

Ricorso tributario entro 60 giorni dalla notifica

Tempistica

Nel processo del lavoro, termine di 40 giorni

Resta da valutare la questione della tempistica per proporre il ricorso, considerato che non ci sono termini uguali per tutti i casi. Il ricorso in materia tributaria si presenta sempre notificandolo alla controparte nei 60 giorni successivi alla notifica della cartella. L'opposizione contro le sanzioni amministrative, se si contesta il merito della cartella (perché non si è mai ricevuto l'atto sottostante), va proposta entro 30 giorni o al Giudice di pace o al Tribunale.

Nel processo del lavoro, invece, il termine per proporre opposizione è di 40 giorni, con l'av-

vertenza che davanti al giudice del lavoro non si applica la sospensione feriale dei termini.

Una volta notificata la cartella, anche se il contribuente ha presentato ricorso, l'agente della riscossione gode di strumenti celeri ed efficaci per recuperare il credito e per indurre il debitore a pagare, poiché può attivare i meccanismi della riscossione. Come difendersi in questi casi?

I crediti tributari

I provvedimenti cautelari e di garanzia (preavviso di fermo e ipoteca) possono essere impugnati in Cgt entro 60 giorni dalla notifica, potendo eccepire sia vizi di merito sia di forma.

L'esecuzione incomincia con un pignoramento (mobiliare, immobiliare o presso terzi, con la possibilità per i crediti tributa-

ri di porre in essere una procedura speciale per i pignoramenti presso terzi, diretta che prescindere dalla presenza del giudice).

L'opposizione all'esecuzione (configurabile quando si contesta il diritto della parte a procedere all'esecuzione o quando si sostiene l'impignorabilità dei beni), quando essa è iniziata, va proposta al Tribunale con ricorso. Il giudice quando ricorrono gravi motivi può sospendere o meno con un provvedimento che è soggetto a reclamo. Quando il giudice dell'esecuzione è competente per il merito, trattiene la causa; se, invece, non è competente assegna un termine per la riassunzione davanti al giudice competente.

L'opposizione agli atti esecutivi (configurabile quando si contesta un atto dell'esecuzione)

va proposta in via generale al Tribunale nei 20 giorni dal compimento dell'atto. Il Tribunale può sospendere la procedura per l'ipotesi in cui accerta un vizio invalidante. Fissa comunque un termine per il giudizio di merito.

Se, invece, si tratta di un'opposizione agli atti esecutivi per cui si configura la giurisdizione del giudice tributario, il ricorso va proposto entro 60 giorni e si può chiedere la sospensiva. Come si è visto, la legge delega di riforma tributaria tende a semplificare tale sistema complesso.

I crediti extratributari

Se il fermo e l'ipoteca vengono impugnati perché la cartella – quale atto presupposto – non è stata mai notificata, l'opposizione va proposta al giudice competente (giudice del lavoro

per i contributi, giudice di pace o Tribunali per le sanzioni amministrative).

L'opposizione all'esecuzione (articolo 615, Codice di procedura civile) potrà essere proposta al giudice dell'esecuzione presso il Tribunale sia prima che l'esecuzione sia incominciata (con un'azione di accertamento negativo) sia dopo che è iniziata. Può essere concessa la sospensiva se ricorrono gravi motivi e sarà comunque necessario iniziare il giudizio di merito dinanzi al giudice competente.

L'opposizione agli atti esecutivi (articolo 617, Codice di procedura civile) andrà proposta nei 20 giorni dal compimento dell'atto che si contesta sempre davanti al giudice dell'esecuzione presso il Tribunale. ●